



# COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	17	25/06/2024
REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER IL BIENNIO 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024		

SEDUTA STRAORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2024 addì 25 del mese di GIUGNO alle ore 21.00, nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 ZANALETTI ANTONELLA	SI		
Consiglieri:			
2 BASSANINI MAURO	SI	8 TOMBA SEBASTIANO	SI
3 PASTURA MARTINA	SI	9 UGGERI MIRKO VITTORIO	SI
4 LAMPUGNANI DIEGO	SI	10 GALLOTTA CRISTINA	SI
5 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO	SI	11 BACCALINI GIACOMO	SI
6 SARDO CHIARA	SI	12 GAGLIARDI GIORGIA	SI
7 BARLASSINA PAOLO	SI	13 ZARDONI MAURIZIO	SI

Totale Presenti: 13 Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione del presente verbale.

La Sig.ra ZANALETTI ANTONELLA, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Tomba Barlassina e Gagliardi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Considerato:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025";
- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 3 AGOSTO 2023 n. 389/2023/R/RIF di ARERA "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)";
- la deliberazione n.1/D'TAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024;

Preso atto dell'emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, secondo il quale il **termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;**

Dato atto che anche per il periodo regolatorio 2022/2025 il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

Preso atto:

- del Piano Economico Finanziario 2024/2025 trasmesso dal soggetto gestore;
- dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Considerato che per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento a due annualità precedenti a quella di riferimento del PEF;

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6;
- **b**  $(1 + \omega_a)$  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $V_{1,a}$  e  $V_{2,a}$ ;
- **(X<sub>a</sub>)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **(QL<sub>a</sub>)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- **(PG<sub>a</sub>)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Visto l'aggiornamento del Piano economico finanziario allegato alla presente deliberazione, valido per il periodo 2024-2025;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione C.C. n. 28 in data 27.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2024-2026;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 18.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di stabilire che:

- la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:
  - 1^ Rata **31 agosto 2024**
  - 2^ Rata **30 ottobre 2024**
- che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2024, in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al **31 agosto 2024**;

**RICHIAMATE:**

- la Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;
- l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

**VISTI** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;

Relaziona il Sindaco il quale spiega che occorre approvare la revisione obbligatoria del Pef Tari per il biennio 2024/2025 e le relative tariffe, secondo le linee guida Arera. Aggiunge che dal 1° gennaio 2025 partirà la raccolta porta a porta dell'umido e che anche per tale ragione ci sarà un aumento delle tariffe, ma in futuro ciò porterà ad un risparmio perché diminuirà la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire.

Dichiarata aperta la discussione, intervengono, come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio.

- Il Consigliere Baccalini che chiede la percentuale di incremento delle nuove tariffe
- Il Sindaco risponde indicando che la percentuale è circa del 9%
- Il Consigliere Baccalini che afferma che l'introduzione della raccolta porta a porta dell'umido è stata voluta dalla precedente amministrazione che ha ritenuto di spostarne l'inizio da luglio 2024 a gennaio 2025, tempo necessario per informare la cittadinanza e coinvolgere le scuole, in quanto i bambini sono particolarmente sensibili a questo argomento. Fa poi presente che i Sindaci degli altri Comuni che effettuano la raccolta dell'umido, hanno riscontrato difficoltà nel far comprendere alla cittadinanza come suddividere i rifiuti e che andranno programmati a tal fine appositi incontri informativi.
- Il Sindaco comunica che ha già valutato di programmare tempestivamente degli incontri informativi perché altrimenti non ci saranno riscontri da parte della popolazione.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13

Astenuti: //

Votanti: 13

Favorevoli: 13 - Unanimità

Contrari: //

## DELIBERA

- 1) **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, **il PEF 2024/2025** trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo Regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024
- 3) **Di dare atto** che il PEF del servizio di gestione rifiuti urbani periodo Regolatorio MTR-2 – aggiornamento biennale 2024-2025, è stato validato in data 22.05.2024 dalla società XANTO SRL, debitamente incaricata dall'Ente con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 92 del 24.04.2024;
- 4) **Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024** suddivise in parte variabile e fissa e tra utenze domestiche e non domestiche, come riportate negli allegati che si intendono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) **Di approvare** gli allegati prospetti contenenti i metodi di calcolo delle tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, i coefficienti MTR utilizzati, il prospetto di riepilogo e le tariffe derivanti dal calcolo stesso;
- 6) **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 7) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 5bis, del Decreto Legge n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relativi a tributi di competenza degli Enti Locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli Enti Locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche di Bilancio di Previsione, eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile
- 8) **Di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;
- 9) **Di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 1<sup>^</sup> rata entro il 31.08.2024

- 2<sup>^</sup> rata entro il 31.10.2024

Con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in **unica soluzione entro il 31.08.2024**

10) **Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

11) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

12) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13

Astenuti: //

Votanti: 13

Favorevoli : 13 - Unanimità

Contrari://

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza di provvedere in merito.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 19**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER IL BIENNIO 2024/2025 -  
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/06/2024**

Il Responsabile di Settore

Rag. Marina Erci

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/06/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Marina Erci

Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco  
ZANALETTI ANTONELLA

Segretario Comunale  
DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Salvina Venezia in data 09/07/2024  
Antonella Angela Zanaletti in data 11/07/2024

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dalla data 11/07/2024 alla data 26/07/2024.

Addì 26/07/2024

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Numero Delibera 17

Data Deliberazione 25/06/2024

Oggetto: REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER IL BIENNIO 2024/2025 -  
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000

Chignolo Po, 25/06/2024

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Salvina Venezia in data 05/08/2024